



ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO "COSTABILE CARDUCCI"

Via Fratelli Arenella, 29 - 84047 Capaccio (SA) – Tel/Fax 0828.821040
C.M.: SAIC8AY00L – C. F.: 90021760658 Codice Univoco UFBB6T

E-mai / SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT capaccioprimo@libero.it
PEC: SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT WEB: www.iccapacciocapoluogo.edu.it

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IST. COMPR. "C. CARDUCCI" CAPACCIO CAP.
Prot. 0004709 del 06/10/2021
08 (Uscita)

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.
2. Il presente Regolamento si applica nell'anno scolastico 2021/2022, e comunque fino a quando sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento e potrà essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

3. Quadro normativo di riferimento

- Legge 77/2020 recante *misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";
- **Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021** con oggetto "*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*";
- "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*";
- "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)" del 14 Agosto 2021;
- Nota MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 "*Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*";
- *Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022)* del 1° settembre 2021.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico invia, tramite posta elettronica, a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.

2. Il DSGA sovrintende all'organizzazione del lavoro degli Assistenti Amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

In particolare, il DSGA organizza il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- curino la vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, nel rispetto delle precondizioni di accesso agli edifici scolastici;
- curino la vigilanza sull'ingresso dei soggetti esterni alla Scuola avendo cura di acquisire la prevista autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e di annotare sull'apposito Registro i dati anagrafici e i recapiti;
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento della Comunità scolastica.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, famiglie) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo di:

- Indossare la mascherina chirurgica.
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica che detta le indicazioni affinché siano rispettate le misure di sicurezza.
- Disinfettare le mani con gel igienizzante in particolare prima di entrare nell'edificio scolastico e prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per circa 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, i laboratori multimediali, le aule, gli uffici e gli ambienti di servizio. Si precisa che durante i periodi più caldi l'aerazione avverrà in maniera costante.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno, che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze, risulti positivo al SARS-CoV-2 è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato. La Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021- attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), prevede la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma definisce un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. Per quanto sopra richiamato, tutto il personale docente e ATA, in servizio in presenza dal giorno 1° settembre 2021 dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la "Certificazione Verde Covid-19". La procedura di controllo avverrà nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero

dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute, o anche tramite l’App “Verifica C19” da parte di personale delegato dal Dirigente Scolastico.

2. Il Decreto 122/2021, all’Art. 1 - Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dispone quanto segue: **Comma 2.** *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).** Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.* Pertanto, chiunque acceda alle strutture scolastiche, (genitori, fornitori, educatori etc.), deve essere in possesso ed esibire la Certificazione Verde, tranne per i casi previsti dalla normativa vigente. Il personale delegato in ogni plesso provvederà alla verifica attraverso apposita App, “Verifica C19”, installata su dispositivi di proprietà della scuola.
3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti, per quanto di propria conoscenza con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2
5. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chi è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
6. L’ingresso a scuola degli alunni e dei lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (SAIC8AY00L@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla relativa autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui dichiara:
 - di non presentare sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
 - di non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
 - di non essere rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
 - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Tali raccomandazioni si applicano a chiunque entri a scuola e sono affidate alla responsabilità individuale. (Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico a.s. 2021-2022 - 1 settembre 2021)

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV2. L’ingresso del personale esterno all’interno dell’edificio scolastico potrà essere

preceduto da controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

È istituito e tenuto presso l'ingresso di ogni plesso scolastico un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Art. 5 - Modalità di ingresso in istituto del personale dipendente

L'accesso dei dipendenti all'interno del plesso scolastico avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure.

In fase di accesso negli ambienti scolastici i lavoratori devono indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. A tutto il personale è richiesto di:

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare l'Autorità sanitaria dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia;
- non accedere o non permanere nella struttura se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.
- informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente /datore di lavoro delle condizioni di pericolo di cui sopra e della manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti.

Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità Sanitaria, subito dopo aver informato e consultato il medico di famiglia.

L'Istituto Scolastico informa preventivamente il personale dipendente che, l'ingresso in sede **di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19** dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto **la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione" del tampone** secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà la trasmissione nella struttura al medico competente.

Per la riammissione in servizio dei lavoratori assenti per malattia COVID 19, si richiama la **Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021** con oggetto **"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"**:

B) Lavoratori positivi sintomatici

*I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).*

C) Lavoratori positivi asintomatici

*I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).*

*Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Per il caso di “Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero”, si rimanda alla circolare del ministero della Salute sopra richiamata, Lettera A),

Art. 6 - Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure d'igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Regolamento è fondamentale per limitare il rischio di contagio, per tale motivo il Commissario Straordinario mette a disposizione della comunità scolastica (personale e alunni) la fornitura di mascherine di tipo chirurgico, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata per tutta la permanenza nei locali scolastici.

Al riguardo va precisato che non sono soggetti all'obbligo i bambini della scuola dell'infanzia, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Si richiama di seguito la normativa vigente:

Art. 1, comma 2, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La Nota MI, prot. n. 0001237 del 13.08.2021 “Decreto-legge n. 111/2021, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico” esprime i seguenti pareri ai quesiti formulati “... in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”.

Indicazioni per gli studenti con disabilità.

Per l'assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore userà, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, già in dotazione dal precedente anno scolastico 2020-2021. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni per la scuola dell'infanzia.

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, anche per coloro che compiono i 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, è previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

Art. 7 - Disposizioni per gli alunni

- Gli alunni della primaria e della secondaria sono obbligati a indossare la mascherina chirurgica
- Sono esenti dall'obbligo della mascherina i bambini della scuola dell'infanzia, i soggetti affetti da gravi patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina; soggetti impegnati in attività sportive purché rispettino il distanziamento di almeno due metri.
- Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita e, ove possibile, utilizzando tutti gli ingressi disponibili attenendosi eventualmente all'ordine predisposto nel piano di evacuazione.
- Gli alunni devono raggiungere le aule assegnate, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico.
- Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
- Gli alunni devono igienizzare frequentemente le mani.
- Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
- Gli alunni della scuola primaria e secondaria:
 - ✓ non possono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni
 - ✓ sono tenuti a portare a scuola solo il materiale espressamente richiesto dai docenti
 - ✓ devono essere provvisti di salviettine igienizzanti e fazzoletti monouso
 - ✓ devono rispettare le regole e le indicazioni impartite dai docenti
- Gli alunni, a fine giornata scolastica, non devono lasciare nessun oggetto sotto il banco (libri, quaderni, fazzoletti...).
- Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell'infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati.
- Ciascun oggetto personale deve essere identificabile e riportare nome e cognome dell'alunno.
- I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.

Art. 8 - Disposizioni per i docenti

1. Ogni docente di classe dovrà:

- a) curare la compilazione del registro cartaceo degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse, per poter fornire al Dipartimento di Prevenzione informazioni utili per la ricerca dei contatti.
- b) curare la compilazione del registro elettronico, per la rilevazione di eventuali situazioni anomale per eccesso di assenze; nello specifico, il coordinatore scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe (indicativamente almeno il 40%, ma il valore deve tenere conto anche

della situazione delle altre classi) o docenti nella scuola. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

2. I docenti svolgono una costante azione educativa sui minori finalizzata all'acquisizione di corrette pratiche igienico- sanitarie e comportamentali.

Ogni docente provvede, al termine della propria ora, alla sanificazione della postazione di lavoro e dell'eventuale tastiera e schermo utilizzati.

Art. 9 - Disposizioni per i genitori

- I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria non possono accedere nelle aree scolastiche di pertinenza, salvo situazioni particolari.
- I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia possono accedere all'ingresso dell'edificio scolastico sia per l'entrata che per l'uscita.
- In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non possono recarsi a scuola.
- I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe. In caso di ritardi minimi, gli alunni entreranno al termine dell'ingresso di tutte le classi; nel caso in cui il ritardo dovesse essere più considerevole, il genitore è tenuto a telefonare a scuola e comunicare l'orario di arrivo.
- Per un'eventuale uscita anticipata dell'alunno, il genitore è tenuto a telefonare a scuola per informare sull'orario di prelievo.
- I genitori devono comunicare e documentare con certificato medico, consegnato in busta chiusa al Dirigente Scolastico, l'eventuale presenza di patologie che richiedano accorgimenti particolari e/o impediscano l'uso della mascherina.
- I genitori devono controllare il diario affinché i propri figli portino a scuola solo il materiale di cui hanno bisogno per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane.
- Sarà cura dei genitori fornire i propri figli di fazzolettini disinfettanti e fazzoletti monouso.
- Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi da Covid-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.
- I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente il motivo di ogni assenza e giustificare la stessa secondo le modalità stabilite nella circolare del Ministero della Salute protocollo n.0030847-24/09/2020-DGPRES-DGPRES-P e del Documento di programmazione sanitaria rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020. Le possibili casistiche e i relativi modelli sono disponibili sul sito dell'Istituto alla voce modulistica famiglia.
- I colloqui dei genitori con i docenti saranno, per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria, effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento con le modalità che saranno indicate.

Art. 10 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano un sospetto caso di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al referente Covid, designato dal Dirigente scolastico, la stessa deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.
2. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
3. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

4. L'alunno è ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
5. Si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedano il contatto.
6. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere il distanziamento fisico e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
7. L'alunno dovrà tenere sempre la mascherina chirurgica, anche se in ambiente isolato.
8. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", 6 aprile 2021. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Coordinatore referente Covid designato dal Dirigente scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
9. Fare rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
10. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
11. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
12. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
13. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
14. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
15. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico, in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (come da Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 siglato in data 6 aprile 2021). Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti .
16. A prescindere dallo scenario sarà in ogni caso necessario preservare, per quanto possibile, l'ambiente scolastico dall'ingresso o permanenza di soggetti con infezione da SARS-CoV-2.
17. La risposta nell'eventualità di casi sospetti/confermati di COVID-19 dovrà essere adeguata e tempestiva e dovrà includere il percorso diagnostico, l'eventuale contacttracing e il conseguente isolamento dei casi e quarantena dei contatti stretti.
18. I servizi educativi dell'infanzia con i bambini 0-6 anni, condividono lo stesso approccio delle scuole primarie e secondarie poiché la suddivisione in Gruppo equivale alle classi. Tuttavia la assenza dell'uso delle mascherine dei bambini, l'assenza della possibilità di rispettare una distanza interpersonale di un metro e la differente organizzazione degli spazi educativi, fa sì che il concetto di contatto stretto debba essere applicato in modo diverso dal Dipartimento di Prevenzione.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

La vigilanza interna è fondamentale. Si riportano di seguito gli scenari per l'eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19 presentati nel RAPPORTO ISS COVID-19, n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia":

2.1 Gli scenari

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- *L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.*
- *Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.*
- *Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.*
- *Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.*
- *Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.*
- *Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.*
- *Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.*
- *Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.*
- *Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.*
- *I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.*
- *Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.*
- *Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.*
- *Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.*
- *Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.*
- *Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.*
- *In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.*

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

- *L'alunno deve restare a casa.*
- *I genitori devono informare il PLS/MMG.*
- *I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.*
- *Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.*

- *Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.*
- *Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.*
- *Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1*

2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- *Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.*
- *Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.*
- *Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.*
- *Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.*
- *Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1*
- *In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.*

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

- *L'operatore deve restare a casa.*
- *Informare il MMG.*
- *Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.*
- *Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.*
- *Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.*
- *Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.*
- *Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1*
- *In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.*
- *Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici*

2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- *Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.*
- *Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.*

2.1.6 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive

valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- *Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.*
- *Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.*
- *Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.*
- *Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.*

Si rinvia al documento richiamato (RAPPORTO ISS COVID-19 N.58/2020 Rev.) per la lettura integrale dello stesso.

La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della disciplina della privacy vigente.

Art.11 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Dovranno essere rispettate, pertanto, le seguenti istruzioni specifiche:

- Durante le attività di pulizia, indossare sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Lavare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- All'ingresso di ogni edificio scolastico è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Si richiamano le consuete misure igienico-sanitarie:

- 1) lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche;
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) evitare abbracci e strette di mano;
- 4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Art. 12 - Gestione spazi comuni comprese le aule

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone che li occupano.

Sulle scale è d'obbligo osservare la distanza di almeno un metro e disporsi, sia nella salita che nella discesa, all'estrema destra della scalinata.

Nelle aule didattiche, laboratori ecc., è necessario il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'accesso agli utenti negli uffici di segreteria sarà garantito per una persona alla volta. È obbligatorio il rispetto del distanziamento.

Il layout delle aule destinate alla didattica è rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, rispetto alla numerosità degli alunni dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie.

Negli spazi comuni, come corridoi, atri, sono, ove possibile, previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti.

Le attività di educazione fisica possono essere svolte all'interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuale. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all'interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all'aperto. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestra deve essere assicurata e ottimizzata.

Regole specifiche per la gestione degli spazi comuni

a) per l'utilizzo di spazi comuni (ad es. laboratorio, la sala insegnanti, ecc.):

- non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere;
- Va sempre garantito il distanziamento.

b) per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:

- che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico;
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere;
- che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale;
- che, al termine dell'incontro, sia garantito l'arieggiamento prolungato dell'ambiente.

Art. 13 – Aggiornamento e Commissione Covid-19

Il presente Regolamento verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare durante lo svolgimento delle attività al fine di tutelare la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.

Sono da ritenersi parte integrante del presente documento specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze.

Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come previsto all'art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte al RLS secondo le attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. sopra citato.

Per favorire l'applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo è istituita una Commissione con la partecipazione del DS, RSPP, MC, RLS, Responsabili di Plesso, Presidente del Consiglio d'Istituto, per l'applicazione e la verifica del Regolamento così strutturata:

- a) Responsabile del sistema di gestione dell'emergenza: Datore di lavoro con il compito di adottare e fare applicare le misure previste nel Protocollo scolastico anti-contagio;
- b) RSPP, Medico competente: in appoggio esterno, con compiti di impartire regole e verificare i report sulla corretta applicazione delle misure previste dal suddetto Protocollo, indicare ipotesi di miglioramento,

aggiornare il Protocollo anti-contagio in relazione a nuove ipotesi normative e tecniche e all'evoluzione dell'epidemia;

- c) RLS: col compito di proporre eventuali iniziative di miglioramento;
- d) Responsabili di plesso con il compito di fornire indicazioni operative condivise finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro, l'efficacia delle misure precauzionali adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- e) Presidente del Consiglio d'Istituto con il compito di potenziare l'informazione con l'utenza esterna e proporre eventuali misure di miglioramento.

Il Responsabile e gli Addetti al controllo faranno un punto della situazione periodico e in caso di rilievo di eventuali non conformità relazioneranno sinteticamente agli altri componenti della Commissione per individuare le soluzioni del caso.

La Commissione si terrà in continuo contatto tramite email, webinar, telefono in base alle esigenze, incontri periodici.

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 05.10.2021, con delibera n. 90
Il Dirigente Scolastico
Carmela Maria VERRELLI

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Adamo FASANO

(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 39/1993 – IL DOCUMENTO CON LE FIRME AUTOGRAFE RIMANE DEPOSITATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA)